

del miglioramento, come gli altri atti previsti dall'articolo 24.

Ed allora potrà utilmente intervenire la sanzione contenuta nell'ultimo capoverso di questo articolo che, cioè, se le opere di bonifica non saranno eseguite entro cinque anni, l'atto di vendita sarà soggetto alla intera tassa.

Ed anzi io proporrei di aggiungere che, in tal caso, l'intera tassa sarà a carico dell'acquirente, perchè è giusto che egli, al cui vantaggio fu concessa l'agevolazione, sopporti la pena del ritiro dell'agevolazione stessa per l'inadempimento dell'obbligo assunto, inadempimento che dipende da lui soltanto, mentre il proprietario vendendo il fondo, se ne è disinteressato completamente.

GALLINO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'Amministrazione finanziaria non ha difficoltà a prendere in benevola considerazione la proposta dell'onorevole relatore; però non crede di potere estendere l'agevolazione fino alla completa tassa, ma soltanto fino alla metà per cui proporrebbe che si dicesse che questi atti rimangono esenti della metà della tassa di trasferimento. Naturalmente poi rimane la cautela dell'ultimo capoverso all'articolo 24 della legge 1905 nel caso che il bonificamento non venga eseguito entro i cinque anni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore e l'onorevole sottosegretario di Stato di formulare il testo preciso di questo emendamento, visto che non sono interamente d'accordo.

VALENZANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZANI. Propongo una modificazione di forma. È indubitato che nelle parole di alienazioni immobiliari è compresa anche l'affrancazione, atto questo che si verifica normalmente nelle nostre contrattazioni in provincia di Roma. Ma perchè non nascano contestazioni vorrei che si dichiarasse esplicitamente, aggiungendo dopo le parole « alienazioni immobiliari » anche « affrancazioni ».

PRESIDENTE. Torno a ripetere la preghiera che si mettano d'accordo per una formola concreta e precisa, perchè si tratta di questione assai importante, ed anche le conseguenze di una parola possono essere gravi per il significato e la estensione da darsi alle disposizioni della legge.

VENZI, *relatore*. Sta bene, onorevole Presidente. Mi permetta, però, prima di far

osservare all'onorevole Valenzani che non può dubitarsi che nelle parole « alienazioni immobiliari » sia compresa anche l'affrancazione del vincolo enfiteutico, come vi è compresa la cessione dell'utile dominio; poichè, a termine del Codice civile, i diritti del concedente e dell'enfiteuta sono diritti immobiliari, e l'affrancazione non è altro che una cessione del proprio diritto che il concedente fa all'enfiteuta, cioè un'alienazione. Appunto per comprendere con una sola formola tutti questi atti e i simili, ho proposto che invece di parlare di « vendite immobiliari », come all'articolo 24, si parli di « alienazioni immobiliari ». Ritengo perciò del tutto superflua l'aggiunta proposta dall'onorevole Valenzani.

GALLINO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Con questa dilucidazione, che è anche quella dell'amministrazione finanziaria, mi pare che l'onorevole Valenzani non debba insistere nella sua proposta.

VALENZANI. Sta bene, e non insisto.

PRESIDENTE. Sospendiamo per il momento l'articolo 8, e mentre Commissione e Governo concordano l'emendamento, procediamo oltre.

#### Art. 9.

I termini fissati dall'articolo 15 della legge 13 dicembre 1903, n. 474 (art. 32 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647) sono prorogati fino al 31 dicembre 1915.

L'ultimo comma del suddetto articolo 32 è modificato come segue:

Con queste norme sarà, per decreto reale, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, provveduto al riordinamento dei Consorzi esistenti e alla loro riduzione e concentrazione.

(È approvato).

#### Art. 9-bis.

L'articolo 34 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, è modificato nel modo seguente:

L'ufficio del Genio civile, incaricato del servizio dell'Agro romano, compilerà il progetto di massima, dividendolo anche per zone, ove sia opportuno, dei lavori di bonifica indicati alle lettere *a* e *b* dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1878, n. 6442 e nell'articolo 3 della legge 7 luglio 1902, n. 333. Il progetto sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici. Al detto ufficio spetterà pure di approvare i progetti esecutivi compilati dai Consorzi e singoli interessati: quando però